



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione “Diritti di cittadinanza e
coesione sociale”**

Il Direttore

Allegati : DGR n. 1056 del 24/9/2018 e L.R. 51/2018

OGGETTO: Indicazioni per il recupero dei minori non in regola con le vaccinazioni

- Ai Sindaci dei Comuni della Toscana
- Al Presidente Anci Toscana
- Al Direttore Ufficio Scolastico regionale
- Ai Direttori Generali
 - Direttori Sanitari
 - Direttori Dip. Prevenzione
delle Aziende Sanitarie
- Loro sedi

Il 14 settembre scorso è stata approvata la L.R. 51 “Disposizioni relative alla prevenzione vaccinale”. Il provvedimento riconosce come prioritaria la protezione dello stato di salute dei minori ed identifica nella vaccinazione lo strumento indispensabile di prevenzione primaria.

La L.R. 51 ribadisce che gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa statale (D.L. 7/6/2017 N. 73 convertito dalla L. 119/2017) costituiscono requisiti per l’iscrizione ai nidi d’infanzia, ai servizi integrativi per la prima infanzia e alle scuole dell’infanzia. Allo stesso modo, tali obblighi vaccinali si configurano come requisiti per l’ammissione e la permanenza nelle strutture per minori previste dagli art. 21 e 22 della L.R. 24/2/2005 n. 41 in materia di interventi e servizi sociali.

La L.R.51 ribadisce inoltre la necessità di dare attuazione alle disposizioni normative in un’ottica di semplificazione ed efficienza amministrativa. Pertanto, ai fini della gestione uniforme sul territorio regionale delle attività di verifica e recupero dei minori che non risultano vaccinati, la Regione Toscana, con deliberazione della Giunta regionale n. 1056 del 24/9/2018 ha approvato le “Linee di indirizzo per il recupero dei minori non in regola con gli adempimenti vaccinali”, frutto della collaborazione con i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL toscane.

Le suddette linee di indirizzo, in relazione alla possibilità di presentare la dichiarazione sostitutiva da parte della famiglia del minore che non risulta in regola con le vaccinazioni obbligatorie, precisano quanto segue.

Il comma 3 quater dell’art. 6 del D.L. 91/2018 (Milleproroghe) convertito nella L.108/2018, cita l’art. 5 del D.L. 73/2017 convertito con modificazioni nella L. 119/2017 che rimanda all’articolo 3 dello stesso decreto. L’ art. 3 descrive l’iter ordinario da seguire per la presentazione della documentazione attestante la regolarità vaccinale da parte della famiglia all’atto dell’iscrizione.

Tuttavia, come è noto, nella Regione Toscana, dotata di anagrafe vaccinale informatizzata, si applica l'art. 3-bis del D.L.73/2017 che descrive la procedura semplificata che può essere adottata anche per quest'anno scolastico. Tale procedura, che non prevede la presentazione di alcuna documentazione da parte della famiglia all'atto dell'iscrizione, delinea l'iter per la verifica diretta della regolarità vaccinale tra le istituzioni scolastiche/servizi educativi ed Azienda USL territorialmente competenti.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali di questa Amministrazione, ha ritenuto non applicabile nella nostra Regione quanto disposto dal D. L. 91/2018 (Milleproroghe) convertito nella L. 108/2018.

Conseguentemente, in relazione alla presentazione della dichiarazione sostitutiva prevista con nota di questa Direzione (prot. AOO-GRT/356378/Q.100.050 del 10/7/2018) in adesione alla circolare congiunta Ministero della Salute - MIUR n. 20546 del 6/7/2018, si precisa che potranno essere accolte le dichiarazioni sostitutive presentate entro il 21 settembre 2018, data di conversione in legge del D.L. 91/2018.

I Comuni sono cortesemente invitati ad assicurare la trasmissione della presente documentazione anche ai servizi educativi privati presenti sul territorio di competenza affinché siano informati delle novità introdotte con la presente comunicazione.

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore
Dr.ssa Monica Calamai

EB